

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2015, n. 28-2099

Legge 21 novembre 2000 n. 353: Approvazione Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso:

la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

la legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) ed in particolare il D.M. 20 dicembre 2001 concernente l'emanazione delle linee guida per l'approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, laddove si fa riferimento specifico alle azioni di coordinamento tra le varie realtà interessate, tra cui le amministrazioni regionali;

la L.r. 19 novembre 2013 n. 21 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

la DGR n. 32-1748 del 13.07.2015 con la quale è stato approvato il *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (validità 2015-2019)*;

la DGR n. 41-1627 del 23.06.2015 con la quale è stata approvata, tra le altre, la *Convenzione tra Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB Piemonte per l'impiego del personale aderente allo stesso in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, e di protezione civile*.

Considerato che:

con nota prot. 220323 del 19.11.2014 la Regione Liguria proponeva alla Regione Piemonte l'istituzione di un Tavolo tecnico al quale affidare lo studio di nuove e più organiche forme di cooperazione in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, allo scopo di definire modalità e procedure per l'attivazione degli interventi di spegnimento nelle zone limitrofe delle province confinanti;

con nota prot. 89/AMB00 del 19.01.2015, la Regione Piemonte condivideva la proposta (di cui alla sopraccitata nota prot. 220323 del 19.11.2014 della Regione Liguria), così come condivideva l'opportunità, per ragioni economiche, di ottimizzazione delle risorse poste in campo.

Valutato che:

il reciproco scambio e supporto tra le Regioni Piemonte e Liguria è già una realtà consolidata in anni precedenti, che hanno visto la presenza del volontariato antincendi boschivi piemontese in Liguria, sia in fase di prevenzione che di emergenza incendi boschivi.

Il Dipartimento della Protezione Civile, negli ultimi anni, ha sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di collaborazione nell'ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e, più recentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Comunicato riguardante le

direttive per la campagna estiva AIB 2015, pubblicato sulla GU n. 136 del 15/06/2015 ha, tra l'altro, invitato le Regioni a *“provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare una appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggiore rischio”*;

il 5 marzo 2015, presso la caserma del Corpo Forestale dello Stato a Ceva, si è tenuto il primo incontro del Tavolo tecnico, tra i rappresentanti dei Sistemi antincendi boschivi piemontese e ligure e che durante tale incontro è stato dato mandato ad un Gruppo ristretto, di redigere la bozza di *Procedure tra Regione Liguria e Regione Piemonte, per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*;

il Gruppo ristretto, riunitosi alcune volte per definire i contenuti e le modalità di attivazione delle suddette *Procedure tra Regione Liguria e Regione Piemonte, per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*, ha altresì condiviso la reciproca conoscenza per quanto riguarda:

- procedure operative,
- caratteristiche tecniche di DPI, materiali e mezzi impiegati nelle attività di prevenzione e lotta attiva,
- apparati radio;

il Gruppo ristretto ha avuto modo, nell'ambito delle attività svolte, di confrontare i contenuti e le finalità del lavoro con una rappresentanza di funzionari del Dipartimento nazionale di protezione civile, ricevendone la piena condivisione nel corso di un incontro tenutosi a Genova, in data 11.06.2015;

il 9 luglio 2015 il Gruppo ristretto ha presentato al Tavolo tecnico (costituitosi il 5 marzo u.s.) la bozza di *“Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi”* – allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – ricevendone, dal punto di vista tecnico, l'approvazione all'unanimità da parte del Tavolo stesso;

insieme al documento denominato *Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*, sono stati altresì approvati dal Comitato n. tre allegati tecnici, riguardanti:

1. *la scheda di richiesta delle unità operative*
2. *la struttura organizzativa del Volontariato AIB della Liguria*
3. *la struttura organizzativa del Corpo Volontari AIB Piemonte*

anch'essi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Valutato altresì che:

la collaborazione interregionale tra le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi si configura – nell'ambito dello scenario nazionale definito dalla L. 353/2000 – come una premessa indispensabile per un'azione efficace in situazioni eccezionali di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle Regioni potrebbero risultare insufficienti a fronteggiare eventi particolarmente complessi;

il documento denominato Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi, ed i tre allegati tecnici, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, saranno altresì approvati, nella medesima modalità, dalla Giunta regionale della Liguria;

la documentazione medesima è da considerarsi parte integrante del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (validità 2015-2019) approvato con D.G.R. n. 32-1748 del 13.07.2015.

Ritenuto pertanto necessario:

istituire un rapporto di collaborazione interregionale con la regione Liguria in materia di incendi boschivi;

approvare le “*Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*”, che insieme a n. 3 allegati tecnici – sono allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che agli oneri eventuali, derivanti dal presente provvedimento, riferibili e conseguenti ad una situazione di emergenza particolarmente complessa, di fronte alla quale il Sistema antincendi boschivi del Piemonte potrebbe risultare non più sufficiente, si farà fronte con le risorse del capitolo 149055/2015 “fondo emergenza”;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare le “*Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo dei tre allegati tecnici, riguardanti:

- *la scheda di richiesta delle unità operative*
- *la struttura organizzativa del Volontariato AIB della Liguria*
- *la struttura organizzativa del Corpo Volontari AIB Piemonte*

di dare atto che:

il documento denominato Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi, ed i tre allegati tecnici, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, saranno altresì approvati, nella medesima modalità, dalla Giunta regionale della Liguria;

la documentazione medesima è da considerarsi parte integrante del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (validità 2015-2019) approvato con D.G.R. n. 32-1748 del 13.07.2015.

Agli eventuali oneri derivanti dal presente provvedimento, riferibili e conseguenti ad una situazione di emergenza particolarmente complessa, di fronte alla quale il Sistema antincendi boschivi del Piemonte potrebbe risultare non più sufficiente si farà fronte con le risorse del capitolo 149055/2015 “fondo emergenza”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi

PREMESSA

A partire dall'approvazione della normativa nazionale L. 21/11/2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", si sono alternate, sia su iniziativa del Dipartimento nazionale di protezione civile che direttamente tra Regioni confinanti, differenti forme di collaborazione nel campo della prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Negli anni più recenti – con sempre minori risorse economiche a disposizione, anche a causa del mancato finanziamento del fondo di cui alla L. 353/2000, per le Regioni a statuto ordinario - si è manifestata con maggiore evidenza la necessità di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle forze in campo, promuovendo forme più strutturate di collaborazione interregionali, sia tramite "gemellaggi" a distanza, sia tramite Protocolli di intesa stipulati tra regioni confinanti.

In questo quadro si colloca il presente documento denominato *Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*, il cui obiettivo è quello di garantire un reciproco supporto, su richiesta, in caso di emergenza, pianificando anticipatamente le modalità di attivazione e coordinamento degli interventi, con l'obiettivo di:

- ridurre le tempistiche della risposta operativa,
- contenere le superfici percorse dal fuoco,
- ottimizzare l'impegno delle forze,
- garantire la sicurezza degli operatori,
- perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione.

SISTEMI OPERATIVI REGIONALI – compiti e ruoli

La Struttura Antincendi boschivi del Piemonte si configura come segue:

Regione Piemonte

La Regione Piemonte svolge compiti:

- legislativi, in applicazione della normativa nazionale L. 353/2000;
- di pianificazione e coordinamento dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in applicazione della normativa regionale in materia *L. r. 19/11/2013 n.ro 21 "Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n.ro 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"*.

La materia è gestita attraverso il Settore *Protezione civile e Sistema antincendi boschivi*, che fa capo alla *Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica*, ovvero all'*Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile*.

Corpo Forestale dello Stato

A seguito di Convenzione con la Regione Piemonte, il CFS svolge compiti di DOS, ovvero dirige e coordina la lotta attiva (ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento); partecipa alle azioni di prevenzione AIB; altresì gestisce, tramite il COR, la sala operativa antincendi boschivi, in accordo con la Regione e nelle more dell'istituzione della SOUP.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Concorre operativamente allo spegnimento con particolare riferimento agli incendi di "interfaccia urbano-rurale".

Il Corpo Volontari AIB del Piemonte

Unica Organizzazione di Volontariato AIB autorizzata, per legge regionale ed a seguito di Convenzione con la Regione Piemonte, a intervenire operativamente in tutte le azioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sotto la direzione ed il coordinamento del DOS.

Il Corpo AIB partecipa alle azioni di prevenzione indiretta (divulgazione), ed alla redazione degli strumenti inerenti le procedure operative e la pianificazione.

La Struttura Antincendi boschivi della Liguria si configura come segue:

Regione Liguria

La Regione Liguria svolge compiti:

- legislativi, in applicazione della normativa nazionale L. 353/2000;
- di pianificazione e coordinamento dell'attività di prevenzione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in applicazione della normativa regionale in materia L. r. 06/1997 e l.r. 4/1999.

La materia è gestita attraverso il *Settore Politiche della montagna e della Fauna Selvatica* che fa capo alla *Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura ovvero all'Assessorato all'Agricoltura, Floricoltura Pesca e Acquacoltura*

Corpo Forestale dello Stato

Al CFS è affidato il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi il quale, tramite le proprie articolazioni territoriali, svolge i compiti di DOS, ovvero dirige e coordina le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. Gestisce h24 per tutti i giorni dell'anno la SOUP Liguria in accordo con la Regione.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Provvede allo spegnimento degli incendi boschivi di "interfaccia urbano-rurale".

Coordinamenti Provinciali del Volontariato di PC e AIB

In ciascuna provincia il Volontariato ha costituito un *Coordinamento provinciale del Volontariato di AIB e PC*, al quale aderisce gran parte delle Organizzazioni di Volontariato AIB e dei Gruppi Comunali e Intercomunali di PC e AIB. Tra i Coordinamenti provinciali e la Regione Liguria vige una specifica Convenzione per le attività antincendi boschivi. Per legge regionale il Volontariato, attraverso le proprie forme organizzative, interviene nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sotto la direzione ed il coordinamento del DOS.

DEFINIZIONI E GLOSSARIO:

Per le finalità del presente documento si concordano le seguenti definizioni:

Incendio boschivo

Fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

Incendio circoscritto

incendio contenuto completamente, con fronti attivi ancora in espansione all'interno con perimetro di sicurezza, dato da ostacoli naturali e/o strutture di estinzione;

Incendio sotto controllo

Incendio senza fronti attivi, ma che presenta fiamme attive isolate all'interno dell'area circoscritta , potenzialmente ancora in grado di oltrepassare il perimetro di sicurezza;

Incendio presidiato

Incendio in atto sul quale, non essendo temporaneamente possibile operare a causa del buio o delle condizioni dei luoghi, viene svolta, da una o più pattuglie, attività di piantonamento;

Incendio bonificato

Incendio che all'interno del perimetro non presenta fronti attivi né, per una fascia perimetrale di sicurezza, braci od altre fonti di riaccensione al di fuori dell'area percorsa ed è separato con una linea di sicurezza dalla vegetazione esterna non bruciata;

Incendio spento

Incendio senza fronti attivi, senza fiamme attive all'interno delle zone circoscritte e senza braci o fumaioli all'interno della fascia di sicurezza. A seguito della dichiarazione del DOS di "incendio spento", il personale operativo è autorizzato ad abbandonare lo scenario di intervento.

Accensione fuoco

La combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

Abbruciamento

La combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

Fuoco prescritto

Tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;

Sistema operativo regionale antincendi boschivi

Sistema costituito dalla Regione e, per effetto della stipulazione di appositi Accordi e/o Convenzioni, da Istituzioni ed Enti dello Stato, dal Volontariato e da Soggetti privati che svolgono attività a seguito di appositi contratti. Il Sistema operativo opera in ossequio alle procedure operative, ovvero lo strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB, approvato con DGR regionale.

Operatore antincendi boschivi

E' il Soggetto appartenente alla struttura AIB, in possesso dell'idoneità psicofisica ed attitudinale e della formazione/addestramento che, sotto il comando del Caposquadra o di un suo delegato, svolge le seguenti mansioni:

- a) utilizzo delle apparecchiature, delle attrezzature, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, delle macchine, dei materiali e dei prodotti AIB;
- b) esecuzione di attività di base in materia di prevenzione e lotta attiva.

Caposquadra AIB

E' il Soggetto appartenente alla struttura AIB, in possesso dell'idoneità psicofisica ed attitudinale e della formazione/addestramento che svolge azione di comando sulla squadra AIB in esecuzione delle disposizioni impartite dai superiori ovvero, in assenza di queste, agendo in autonomia decisionale, sempre applicando i contenuti delle procedure operative.

Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS)

E' il Soggetto, appartenente alla struttura funzionale del Corpo Forestale dello Stato, che dirige e coordina la struttura AIB presente sul posto.

Sala Operativa Unificata Permanente regionale (SOUP)

La SOUP è il luogo dove pervengono le segnalazioni, si attivano le strutture d'intervento; si dirige e coordina l'attività d'estinzione a livello regionale. In Liguria la SOUP opera h 24 per tutto l'anno e risponde al n. 800.80.70.47.

(per la Regione Piemonte nelle more dell'istituzione della SOUP compiti e funzioni vengono svolte dal COR/CFS e risponde al numero 800 80.70.91.

Squadra AIB

Ai fini operativi, in Piemonte la squadra AIB è un'entità organizzata, appartenente alle strutture AIB previste dalla legge e/o convenzionate con l'Amministrazione regionale o composta da operatori AIB appartenenti alle strutture medesime, che agiscono esclusivamente sotto il comando del caposquadra e che sono in grado di svolgere funzioni operative AIB. In Liguria la squadra AIB è identificabile nell'Organizzazione di Volontariato e/o Gruppo Comunale di PC e AIB il cui responsabile è il Legale Rappresentante.

Unità operativa AIB

Ai fini operativi in Piemonte l'unità operativa AIB è composta da n. 4 operatori aib e n. 1 automezzo fuoristrada leggero dotato di modulo antincendio e attrezzature individuali. In Liguria l'unità di intervento AIB è composta da 5 volontari AIB dotati di uno o più automezzi operativi antincendi boschivi.

Dispositivi di protezione individuale AIB (dpi)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dall'operatore AIB, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante l'attività AIB, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il DPI in uso deve essere coerente con quanto previsto dal Documento di analisi di rischio che interessa il territorio su cui si svolgono le operazioni antincendi boschivi.

CAMPO D'AZIONE

Il presente documento si intende valido in via prioritaria per le province di Imperia, Savona e Genova per quanto riguarda la Regione Liguria e le province di Cuneo, Asti, Alessandria e l'area sud della Provincia di Torino per quanto riguarda la Regione Piemonte. Resta inteso che in caso di particolari situazioni di emergenza l'intervento di aiuto potrà essere esteso su tutto il territorio geografico facente riferimento alle Regioni Liguria e Piemonte.

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

La Regione richiedente l'intervento (di seguito R1), su segnalazione della propria SOUP/COR invia, tramite l'ufficio competente, la richiesta alla Regione che fornirà le unità operative necessarie (R2), trasmettendo l'apposito modulo (allegato al presente documento) preceduto da comunicazione per vie brevi (telefonata o sms).

Il modulo dovrà contenere il riferimento telefonico del referente/responsabile operativo (R.O.1) (appartenente al Sistema AIB di R1) con cui le unità operative AIB (appartenenti a R2) , dovranno mettersi in contatto precedentemente alla partenza, per definire i necessari accordi operativi e logistici.

A seguito di richiesta di supporto da parte di R1, R2 verifica con la propria SOUP/COR la situazione che interessa il proprio territorio regionale e le eventuali problematiche relative al distacco di unità operative AIB.

Se nulla osta R2 attiva la propria struttura AIB sulla base delle necessità segnalate da R1.

A seguito di conferma, da parte di R2 a R1, verrà fornito il nominativo del referente/responsabile delle unità operative AIB in partenza (R.O.2).

Di qui in avanti i necessari contatti operativi dovranno intercorrere tra R.O.1 ed R.O.2, che aggiorneranno sull'evolversi della situazione e sulle eventuali nuove necessità i rispettivi R1 ed R2.

In occasione di ciascuna partenza dei Volontari AIB, il referente operativo R.O.2 invierà al R.O.1 l'elenco del personale facente parte del contingente.

Il contingente di volontari AIB inviato in soccorso dalla Regione (R2), una volta raggiunto il luogo operativo segnalato, dovrà essere accolto da un volontario/addetto CFS del posto che provvederà alla registrazione dei presenti e allo smistamento operativo del contingente, fornendo allo stesso una guida del posto e gli apparati radio compatibili.

Qualora la SOUP/COR ne ravvisi la necessità, il contingente di volontari inviato da R1 verrà integrato da personale CFS dotato di idonei automezzi operativi. Sarà compito del personale CFS della Regione richiedente l'intervento (R1), provvedere alla direzione delle operazioni di spegnimento.

Salvo diversi accordi, sono a carico della Regione richiedente (R1) gli oneri amministrativi, logistici e organizzativi relativi all'intervento del contingente di volontari AIB inviati dalla Regione R2, ivi compresa l'attivazione dei benefici del DPR 194/2001 al DPC .

Il contingente dei volontari AIB in partenza dalla Regione R2 dovrà essere dotato di una adeguata scorta di viveri per assicurare una autonomia di almeno 24 ore.

Preventivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, del documento denominato *Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi* – che diverrà parte integrante dei rispettivi Piani antincendio - le strutture operative del Volontariato si saranno scambiate tutte le informazioni per quanto riguarda:

- procedure operative
- caratteristiche tecniche di DPI, materiali e mezzi impiegati nelle attività di prevenzione e lotta attiva
- apparati radio.

Allegati:

1 – scheda attivazione

2 – organizzazione volontariato



Scheda Richiesta Unità operative AIB

(A SEGUITO DI PRE CONTATTO TELEFONICO)

da inoltrare a mezzo fax o mail al Settore Protezione civile/Antincendio boschivo di R2)

Regione Richiedente (R1)
Funzionario referente
Referente/responsabile operativo (RO1)
A Regione (R2)
Funzionario referente

ESIGENZE PERSONALE E MATERIALI (MODALITA' DELLA RICHIESTA)

N. Unità Operative / Turno

Tipologia attrezzature e/o materiali (specificare solo se extra dotazione minima Unità operativa: modulo aib + attrezzatura individuale)

.....

.....

.....

LUOGO DELL'INTERVENTO E DURATA PREVISTA

Comune dove presentarsi.....Prov

Giorno.....ora concordata.....

Presso (indicare il punto di ritrovo).....

Contatto locale (istituzionale o volontario)

Sig. Cellulare.....

Durata prevista dell'intervento (giorni)

Data della richiesta.....Firma



STRUTTURA ORGANIZZATIVA CORPO VOLONTARI AIB PIEMONTE

Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte opera sul territorio regionale nell'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, nell'ambito della Convenzione con la Regione Piemonte, stipulata in applicazione della Legge Regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)".


Sotto la direzione del Corpo Forestale dello Stato, i Volontari intervengono in tutte le fasi della lotta agli incendi boschivi: sorveglianza del territorio, avvistamento dei focolai, estinzione del fuoco e attività di prevenzione diretta ed indiretta.

Il Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte è diffuso capillarmente su tutto il territorio boscato montano e pedemontano piemontese. Le figure che l'Organizzazione, di tipo piramidale, prevede sono le seguenti: Volontari A.I.B. (operativi di tipo A e B, secondo mansionario previsto dalle procedure operative), Volontari che svolgono attività di supporto, Capisquadra, Comandanti di Distaccamento, Ispettori Provinciali, Ispettori Regionali e Ispettore Generale del Corpo. (cfr. scheda)

I Volontari del Corpo Aib Piemonte sono sottoposti ad accertamenti medici, secondo quanto previsto dalla normativa, e sono formati ed addestrati con corsi di primo e secondo livello e specialistici, secondo quanto previsto dalle "Procedure operative antincendi boschivi" approvate con deliberazione di giunta dalla Regione Piemonte.

Il Corpo inoltre si è dotato di un'*Unità di Supporto Decisionale* (USD), attualmente in esercizio, che consente di gestire eventi di antincendio e/o protezione civile con procedure per l'allertamento di squadre, la movimentazione di attrezzature e per la gestione dei dati dell'evento e la registrazione di arrivi e partenze dei volontari, dando in tempo reale le disponibilità numeriche di ogni squadra.

E' presente anche un parte cartografica che consente di individuare la zona della segnalazione e reperire informazioni riguardo la presenza di squadre e punti di interesse (vasche, idranti, piazzole elicottero, ecc.) nonché visualizzare la posizione delle radio, collegate a server radio registrati, ed effettuare registrazioni di tracciati.



8 ISPETTORI PROVINCIALI

50 COMANDI DISTACCAMENTO

239 SQUADRE

5084 VOLONTARI DI CUI 3098 EFFETTIVI

STAFF DI DIREZIONE
PERSONALE DIPENDENTE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL VOLONTARIATO AIB LIGURE

1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1.1 - COORDINAMENTI PROVINCIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

E' presente un Coordinamento per ciascuna provincia al quale aderiscono le Organizzazioni di Volontariato di PC e AIB (l. 266/1992) e i Gruppi Comunali di Protezione Civile e AIB aventi sede legale nella provincia.

I Coordinamenti provinciali svolgono attività organizzative per il sostegno e la crescita delle Organizzazioni aderenti in accordo con la Regione Liguria.

Tra i Coordinamenti e la Regione Liguria vige una convenzione che prevede il sostegno finanziario del volontariato e l'organizzazione delle attività di Protezione Civile e di Antincendio boschivo.

Ogni Coordinamento ha un Presidente e un Consiglio che provvede alla gestione amministrativa ed organizzativa dello stesso. Ai Coordinamenti non aderiscono volontari singoli ma solo Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali.

Ad oggi non tutte le Organizzazioni di volontariato e Gruppi Comunali aderiscono ai Coordinamenti.

1.2 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E GRUPPI COMUNALI

Le Organizzazioni di Volontariato e i Gruppi Comunali fanno parte del **Sistema regionale antincendio boschivo** e sono costituite, le prime da iniziativa spontanea di cittadini ai sensi della l. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e le seconde dai Comuni per le finalità della l. 225/1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". Di seguito le sopra descritte realtà organizzative verranno definite *Associazioni di volontariato*.

Complessivamente in Liguria operano circa 160 Associazioni di volontariato, a cui aderiscono circa 2000 volontari operativi AIB con circa 600 automezzi.

Ciascuna Associazione di volontariato ha una gestione autonoma nel rispetto e nei limiti del proprio inquadramento giuridico. Alle stesse aderiscono i singoli cittadini che intendono svolgere l'attività di volontariato di PC e AIB.

In ciascuna Associazione si costituiscono le *unità di intervento AIB* consistenti in squadre di volontari abilitati alle attività di spegnimento del incendi boschivi. Ciascuna Unità di intervento AIB deve essere composta da 5 volontari dotati di uno o più automezzi operativi AIB, atti a renderne autonomo l'intervento rispetto ad altre unità facenti parte della stessa Associazione.

Per **Volontario abilitato alle attività AIB** (compreso il fronte fuoco), si intende un addetto volontario che opera ai sensi della L. 266/1991 e del DPR 194/2001, dotato di certificato di idoneità fisica in corso di validità, rilasciato ai sensi del

protocollo sanitario nazionale riportato nel Piano regionale AIB, dell'attestazione relativa alla formazione di base prevista dal vigente Piano regionale formativo AIB e dei DPI previsti dal Piano regionale AIB vigente.

Le Associazioni di Volontariato di AIB e PC per potere operare nell'ambito del Sistema regionale di AIB e PC devono essere riconosciute dalla Regione e quindi iscritte all'Elenco Regionale previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2013.

1.3 REFERENTI PROVINCIALI E REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PC E AIB

In ciascuna provincia, dalle singole Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali, viene eletto un *Referente provinciale del Volontariato di PC e AIB*, che a sua volta nomina fino a tre *Vice Referenti* di supporto. Il Referente provinciale dura in carica per 4 anni. I quattro Referenti provinciali eleggono un *Referente regionale*. I Referenti hanno il compito di rappresentare nelle *sedi Istituzionali* tutte le Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali e di favorire il loro raccordo e la loro crescita operativa ed organizzativa. Nelle attività di Protezione Civile il Referente assume anche un ruolo operativo che prevede l'attivazione e il coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali sull'evento. Ciò accade più raramente nelle attività di AIB, che vengono invece gestite dalla *SOUP Regionale* e dai *Centri operativi provinciali*. In questo caso il Referente interviene nell'attivazione del volontariato solo su richiesta della *SOUP Regionale*, nei casi in cui si presentano situazioni emergenziali particolarmente complesse.

2) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA AIB

L'attivazione delle procedure di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi sono curate direttamente dalla *SOUP Regionale* e dai *Centri operativi provinciali*, mentre le operazioni di spegnimento sono dirette dal DOS che in Liguria è rappresentato esclusivamente dal personale CFS più alto in grado presente sul focolaio.

Tra la Regione Liguria e il CFS vige una convenzione che affida alla Forestale il coordinamento operativo delle attività di prevenzione e lotta attiva AIB, tramite la gestione della *SOUP Regionale*, dei *Centri Operativi Provinciali* e la *Direzione delle Operazioni di Spegnimento*.

La *SOUP Regionale* o i COP, in relazione al loro orario di servizio, pervenuta la segnalazione di incendio, attivano le unità di intervento AIB appartenenti alle Associazioni di Volontariato più vicine all'incendio. La *SOUP Regionale* è operativa h24 tutto l'anno e risponde al **numero verde 800.80.70.47**.

Presso la *SOUP Regionale*, in situazioni particolarmente complesse, possono intervenire anche i Volontari AIB opportunamente formati, a supporto del personale CFS che gestisce la Sala.

Anche il Referente del volontariato, in situazioni d'emergenza, può collaborare con la *SOUP Regionale* per reperire *unità di intervento AIB* da inviare sul focolaio.